

AVVISO PUBBLICO

Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture residenziali e semiresidenziali per la realizzazione di accoglienza di persone vulnerabili e a rischio di marginalità sociale in regime di convenzione con il Comune di Firenze

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 comma 1 e comma 4 della Costituzione;
- gli artt. 29 comma 1 e 31 della Costituzione;
- L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- L.R.T. 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) e, in particolare, gli artt. 20 e 22 lett. a) e c);
- il Regolamento della R.T. n. 2/R/2018 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ‘Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale’”);
- la L. 241/1990 (“Legge sul procedimento amministrativo”);

PREMESSO CHE

- ai sensi della L. 328/2000, nell’ambito degli interventi e servizi sociali rientrano tutte le misure destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita;
- in conformità a irrinunciabili istanze di solidarietà sociale, occorre prevenire e ridurre il rischio di marginalizzazione di soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in situazioni di disagio e/o condizioni di fragilità, ferma restando la tutela della dignità e dell’autodeterminazione della persona;
- il raggiungimento di tale obiettivi passa tramite l’attivazione di percorsi di inclusione e interventi del servizio sociale professionale (di seguito, anche, genericamente “presa in carico del Servizio sociale professionale”);
- al fine dell’attivazione di tali percorsi e interventi, nonché nello svolgimento degli stessi, occorre garantire altresì l’accoglienza dei predetti soggetti in strutture residenziali e/o semiresidenziali;
- in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, è opportuno procedere alla formazione di un elenco aperto di enti privati gestori di siffatte strutture, cui il Comune di Firenze possa ricorrere all’occorrenza, assicurando altresì una regolamentazione uniforme dei rapporti tra il Comune di Firenze e gli enti privati gestori di siffatte strutture;
- l’Amministrazione comunale, allo stato, intrattiene rapporti con enti e/o soggetti privati gestori di strutture di accoglienza, aventi regolamentazione difforme;
- è opportuno, al fine di conseguire l’obiettivo di una gestione razionalizzata, uniforme e omogenea dell’accoglienza di tali soggetti sul territorio, aprire il presente avviso pubblico anche agli enti privati gestori che vantino attualmente rapporti convenzionali o di altra natura con il Comune di Firenze in tale ambito;

Tutto ciò visto e premesso,

SI INTENDE

realizzare un albo delle strutture residenziali e semiresidenziali (artt. 20 e 22 L.R. Toscana 41/2005), al fine di realizzare accoglienza di persone vulnerabili e a rischio di marginalità sociale, in carico al Servizio sociale professionale.

1. Oggetto

Il presente avviso ha per oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori delle strutture del tipo previsto all'art. 22 lett. a) e c) della L.R.T. 41/2005.

La manifestazione di interesse è finalizzata alla iscrizione nel costituendo albo e alla stipula di una convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione di accoglienza nei confronti di soggetti vulnerabili e a rischio di marginalità sociale, in carico al Servizio sociale professionale del Comune di Firenze.

La stipula della convenzione e l'iscrizione nell'albo non comportano, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo al soggetto iscritto di acquisto dei posti per l'accoglienza da parte dell'Amministrazione.

È possibile presentare manifestazioni d'interesse in risposta al presente avviso fino alla data di scadenza dell'albo.

2. Tipologia di accoglienza e rette

Il presente avviso pubblico ha per oggetto la realizzazione di:

- accoglienza di persone maggiorenni, sole o con figli minori, nonché di nuclei familiari ("modulo accoglienza ordinaria") in strutture residenziali;
- accoglienza residenziale di persone particolarmente vulnerabili ("modulo accoglienza vulnerabilità") in strutture residenziali;
- accoglienza di persone maggiorenni, sole o con figli minori, nonché di nuclei familiari in strutture semiresidenziali;
- accoglienza di persone particolarmente vulnerabili in strutture semiresidenziali.

Il Comune di Firenze corrisponde i seguenti importi a titolo di retta:

- "Modulo accoglienza ordinaria" in strutture residenziali: € 37,00 *pro capite pro die* (retta integrale accoglienza ordinaria);
- "Modulo accoglienza vulnerabilità" in strutture residenziali: € 50,00 *pro capite pro die* (retta integrale accoglienza vulnerabilità);

Il Comune di Firenze corrisponde un importo pari al 90% della retta integrale sopra indicata in caso di accoglienza semiresidenziale in cui siano offerti due pasti al giorno. Il Comune di Firenze corrisponde un importo pari all'80% della retta integrale sopra indicata in caso di accoglienza semiresidenziale in cui sia offerto un solo pasto al giorno.

La persona accolta ha diritto alla conservazione del posto, qualora assente, per le seguenti cause:

- necessità di cure presso ospedali o case di cura per un massimo di trenta giorni;
- altre cause di assenza, per un massimo sette giorni, previa autorizzazione dell'unità professionale competente.

Nei casi di assenza con diritto alla conservazione del posto debitamente comunicati dall'ente gestore della struttura all'unità professionale competente, il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera integrale in misura ridotta pari al 70% del totale.

Qualora il gestore, a seguito di richiesta dei competenti uffici del Comune, abbia riservato il posto per l'utente, il Comune di Firenze corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera integrale in misura ridotta pari al 70% del totale per le giornate che precedono l'ingresso effettivo. Il posto si intende riservato a decorrere dalla data indicata dal gestore, con apposita comunicazione tramite posta elettronica, quale primo giorno utile per l'inserimento.

La retta può essere rinegoziata con cadenza annuale, decorrente dalla data di prima pubblicazione dell'albo, in accordo tra le parti e previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze.

3. Strutture di proprietà comunale

Qualora l'accoglienza sia realizzata in una struttura messa a disposizione dal Comune di Firenze a canone agevolato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze (approvato con deliberazione n. 33 del 05/06/2017) per attività sociali, l'ente gestore:

- compensa in servizi aggiuntivi il contributo indirettamente concesso dal Comune di Firenze mediante l'ulteriore abbattimento del 30% del canone, con disciplina in apposita e separata convenzione;

ovvero,

- acconsente a utilizzare la convenzione di cui all'articolo 10 del presente avviso ai fini dell'abbattimento del 30% del canone, a fronte di una riduzione in proporzione della retta di cui all'articolo 2.

4. Soggetti destinatari dell'avviso

Il presente avviso è rivolto a tutti gli enti e/o soggetti organizzati che siano gestori delle strutture di cui all'articolo 1, collocate nel territorio della Regione Toscana in possesso dei requisiti specificati all'articolo 5 e che vantino, tra le proprie finalità istituzionali, la prestazione di attività assistenziali a favore di persone vulnerabili e a rischio di marginalità ed esclusione sociale.

La manifestazione di interesse è redatta e presentata secondo le modalità specificate all'articolo 6 della presente convenzione.

Il presente avviso è rivolto altresì a enti e/o soggetti, gestori delle strutture di cui all'articolo 1 i quali vantino già rapporti con il Comune di Firenze, in modo tale da ricondurre a unità la regolamentazione convenzionale dei reciproci diritti e obblighi.

5. Requisiti

La stipula della convenzione e il relativo inserimento nell'albo avvengono a seguito di presentazione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti gestori in possesso dei seguenti requisiti:

1. adempimento dell'obbligo di comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 22 L.R. Toscana 41/2005 nonché assenza di provvedimenti inibitori dell'attività da parte della competente amministrazione o eventuale ottemperanza a provvedimenti conformativi dell'attività, ove adottati;
2. insussistenza delle situazioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e/o l'impossibilità di essere parte di rapporti con la PA;
3. per le forme di accoglienza prestate anche a favore di minori, insussistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies*, 609 *undecies*, 601 c.p. ovvero di sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai medesimi soggetti di cui alla disposizione art. 94 comma 3 D. Lgs. 36/2023 e indicati nella manifestazione di interesse;
4. per le forme di accoglienza prestate anche a favore di minori, adempimento dell'obbligo di cui all'art. 25 *bis* d. P.R. 313/2002 (richiesta da parte del datore di lavoro del cosiddetto "certificato antipedofilia") per il personale già in servizio al momento della presentazione della manifestazione d'interesse;
5. posizione regolare in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili ove applicabili (L. 68/1999);
6. esperienza minima di sei mesi nell'ambito dei servizi di natura assistenziale a favore di persone vulnerabili e a rischio di marginalità ed esclusione sociale.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione d'interesse e devono essere mantenuti per tutta la durata della convenzione.

La mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso, di risoluzione di diritto della convenzione e di cancellazione dall'albo.

Sono altresì esclusi dalla presente procedura i soggetti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. 165/2001.

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse è presentata esclusivamente tramite il modello allegato "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" (ALL. 1), da inviare all'indirizzo PEC della Direzione Servizi sociali del Comune di Firenze (direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it) in formato PDF sottoscritto digitalmente ovvero con firma autografa e copia del documento di identità del firmatario con il seguente oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO PUBBLICO STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCOGLIENZA PERSONE VULNERABILI E A RISCHIO DI MARGINALITÀ SOCIALE", corredata dalla documentazione ivi specificata.

L'Amministrazione non prende in considerazione manifestazioni di interesse incomplete, presentate con altre modalità, prive di firma digitale o di firma autografa con documento di identità del firmatario.

L'Amministrazione non garantisce che siano prese in considerazione le manifestazioni di interesse che non riportino in oggetto la dicitura sopra indicata.

La presente procedura ha lo scopo di formare un albo avente carattere aperto di enti privati gestori di strutture per l'accoglienza, cui il Comune di Firenze possa ricorrere all'occorrenza, pertanto, le manifestazioni d'interesse sono istruite progressivamente dall'Amministrazione, con conseguente integrazione dell'albo a seguito della stipula delle relative convenzioni.

7. Istruttoria e pubblicazione dell'albo

L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative ai sensi dell'articolo 5, nonché la regolarità della documentazione di cui all'articolo 6, anche attraverso richieste di chiarimenti e/o integrazioni ed eventuali sopralluoghi presso le strutture.

Conclusa l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento, l'Amministrazione provvede alla stipula della convenzione con l'ente e all'inserimento nell'albo, con provvedimento pubblicato sul profilo del committente, sezione "manifestazioni di interesse" con valore di notifica a tutti gli interessati.

Il Comune si riserva, in ogni caso, di procedere alla stipula delle convenzioni e alla conseguente iscrizione nell'albo anche in pendenza dei controlli sul possesso dei requisiti, ferme restando la risoluzione della convenzione e la cancellazione dall'albo in caso di accertata mancanza dei requisiti.

L'albo così costituito ha durata fino al 31/12/2026, salvo proroga determinata dall'Amministrazione con apposito atto del dirigente competente.

8. Modalità di tenuta dell'albo

L'albo delle strutture residenziali e semiresidenziali "per la realizzazione di accoglienza di soggetti vulnerabili e a rischio di marginalità sociale" ha natura aperta ed è aggiornato con la cadenza di cui all'articolo 6.

I soggetti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare tempestivamente eventuali variazioni e modifiche dell'assetto organizzativo, strutturale e funzionale che risultino comunque rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'albo.

I soggetti inseriti nell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze che possono determinare la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, al fine di consentire all'Amministrazione le determinazioni opportune.

In caso di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti prescritti all'articolo 5, comunque accertata, l'Amministrazione provvede alla immediata cancellazione del soggetto dall'albo e alla risoluzione di diritto della convenzione di cui all'articolo 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in qualunque momento.

In ogni caso, la risoluzione o il recesso dalla convenzione di cui all'articolo 10 determina la cancellazione dall'albo.

9. Effetti dell'iscrizione nell'albo

L'albo delle strutture residenziali e semiresidenziali "per la realizzazione di accoglienza di soggetti vulnerabili e a rischio di marginalità sociale" è utilizzato dall'Amministrazione per la realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei soggetti indicati all'articolo 2 comma 1 del presente avviso.

La stipula della convenzione e l'iscrizione nell'albo non comportano, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa in capo al soggetto iscritto di acquisto dei posti da parte dell'Amministrazione, escludendosi, dunque, qualunque richiesta di risarcimento, rimborso, indennizzo per lucro cessante e in generale mancato guadagno.

Il Comune di Firenze non è tenuto ad attingere in via esclusiva dall'albo per il collocamento di tali soggetti, atteso che, per comprovate situazioni di urgenza o pregiudizio dei soggetti stessi ovvero per altre motivate ragioni, è possibile ricorrere a procedure diverse per l'individuazione della struttura più adeguata all'interesse di questi.

L'iscrizione all'albo non comporta, altresì, alcun diritto da parte del soggetto di partecipazione ad altre procedure indette dal Comune di Firenze.

10. Stipula della convenzione

L'Amministrazione stipula con ciascun soggetto la convenzione (ALL. 2) sulla base della quale si provvederà alla iscrizione nell'albo e, successivamente e secondo il fabbisogno del Comune di Firenze, all'acquisto dei posti nelle strutture.

La convenzione prevede espressamente l'estensione degli obblighi previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili, in capo ai dipendenti, volontari e personale a qualunque titolo impiegato nella struttura.

11. Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla convenzione, quali, in via meramente esemplificativa, l'aggiunta di ulteriori strutture gestite dal medesimo gestore, la sostituzione di strutture o cambiamenti del modulo di accoglienza, richiedono la stipula di apposito *addendum* alla convenzione originaria, previa istruttoria del responsabile del procedimento e conseguente determinazione.

12. Criteri di scelta delle strutture

L'Amministrazione, per il tramite del competente Servizio professionale sociale della Direzione Servizi sociali e secondo le proprie necessità e per quanto di competenza, inserisce i soggetti nella struttura convenzionata più adeguata e rispondente ai bisogni, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere e anche sulla base degli specifici progetti individuali, nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Nella scelta delle strutture è attribuita specifica considerazione ai riferimenti territoriali della persona e sono preferite strutture in prossimità ai servizi del territorio di cui la persona accolta usufruisce.

13. Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente a quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

14. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dottor Raffaele Uccello (raffaele.uccello@comune.fi.it).

Firenze, *data della sottoscrizione*

Firmato digitalmente da

ALL. 1 - schema "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE";

ALL. 2 - schema di convenzione;

ALL. 3 - schema di scheda informativa;

ADDENDUM?